

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 7

Contratto di appalto relativo all' Affidamento ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 76/2020, per attività di prove di identificazione dinamica e modellazione EMA e OMA, comprensiva di installazione di accelerometri, degli edifici: Padiglione Specialità – CUP: C31B22001310001 Padiglione Monoblocco CUP: C31B22001320001 - CIG: 9641475CDB dell'Ospedale Policlinico San Martino- Genova .

L'anno 2023 addì 27 del mese di Febbraio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Il Sig. Alberto Bussini nato a Milano il 25/11/1993, CF: BSSLRT93S25F205M, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di Amministratore Unico dell'impresa ISAAC SRL con sede legale nel Comune di Milano in Via Magolfa n.27 Partita IVA 10142270965;

PREMESSO che

	Registro Atti Privati n. 478	Prot-2023-221330 del 27/02/2023	
	Con Decreto n. 8032 del 16/12/2022 e con Decreto n. 867 del 13/02/2023 la		
	predetta Impresa è risultata affidataria per l'attività di prove di identificazione		
	dinamica e modellazione EMA e OMA, comprensiva di installazione di acce-		
	lerometri dell'edificio Padiglione Specialità – CUP: C31B22001310001 - per		
	un importo di € 14.031,76 =, IVA e altri oneri esclusi e del Padiglione Mono-		
	blocco – CUP: C31B22001320001 , CIG: 9641475CDB per un importo di €		
	18.400,00=, IVA esclusa dell'Ospedale Policlinico San Martino- Genova, per		
	un importo contrattuale totale pari ad € 32.431,76;		
	DATO ATTO CHE		
	La realizzazione delle opere è finanziata interamente dai fondi per		
	l'attuazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilien-		
	za di titolarità del ministero della Salute – Missione Salute (M6) – la compo-		
	nente M6.C2 – 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile		
	PRESO ATTO che		
	- l'Appaltatore ha accettato di applicare le disposizioni di cui all'art.3 del		
	“Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria”		
	approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021 e di impegnarsi ad osservare e a		
	far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il		
	suddetto codice, pena la risoluzione del disciplinare;		
	- ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acqui-		
	sire la documentazione antimafia, trattandosi di disciplinare di valore com-		
	plessivo inferiore a 150.000 Euro;		
	Tutto quanto sopra premesso,		
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE		

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. La Regione Liguria conferisce all'Impresa ISAAC SRL aggiudicataria, come sopra rappresentata dal Sig. Alberto Bussini, l'incarico per le *“l'attività di prove di identificazione dinamica e modellazione EMA e OMA, comprensiva di installazione di accelerometri dei Padiglioni Specialità Intervento cod. 978 e Monoblocco Intervento cod. 979 dell'Ospedale Policlinico San Martino- Genova”*

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono meglio rappresentate nei documenti di gara a cui si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Art. 3 – Corrispettivo

L'importo contrattuale relativo alle attività di Prove di identificazione dinamica e modellazione EMA e OMA, comprensiva di installazione di accelerometri nei Padiglioni Specialità e Monoblocco dell'Ospedale Policlinico San Martino- Genova, per il miglioramento sismico degli stessi, ammonta complessivamente ad € 32.431,76= IVA e altri oneri esclusi. Le attività, come specificato nella lettera d'invita e nella documentazione di gara, riguarda l'installazione strumentazione accelerometrica ed ambientale, l'esecuzione prove dinamiche EMA, Configurazioni strumentali, Esecuzione prove dinamiche OMA, elaborazione dati e realizzazione modello dinamico, report tecnico caratterizzazione dinamica;

	Registro Atti Privati n. 478	Prot-2023-221330 del 27/02/2023	
	È facoltà del Responsabile Unico del Procedimento in sede di esecuzione del servizio autorizzare la modifica o accorpamento della documentazione richiesta.		
	In caso di difformità tra le informazioni contenute nei diversi documenti dovrà ritenersi prevalente quella maggiormente aderente al raggiungimento dell'obiettivo della realizzazione dell'intervento nei tempi e nei costi programmati.		
	L'Appaltatore dovrà consegnare i documenti nei formati individuati nella lettera d'invito.		
	Art.4 – Documenti parte del disciplinare		
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni previste nella documentazione di gara.		
	2. I documenti di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.		
	Art. 5 - Termini di esecuzione delle prestazioni		
	1.Si rimanda alla lettera d'invito ed acquisita agli atti con Prot-2022-1396577 del 05/12/2022.		
	Al fine di poter ottenere risultati in tempi certi e compatibili con i tempi stabiliti per le progettazioni di miglioramento sismico dei diversi interventi PNRR, per ciascuna prova eseguita, l'aggiudicatario dovrà garantire l'invio della seguente documentazione.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione strumentazione accelerometrica ed ambientale, Esecuzione prove dinamiche EMA 2 Configurazioni strumentali, Esecuzione prove dinamiche OMA: 3 giorni naturali e consecutivi; 		

- Elaborazione dati e realizzazione modello dinamico: 7 giorni naturali e consecutivi;
- Report tecnico caratterizzazione dinamica: 5 giorni naturali e consecutivi.

2. La Parte Contraente si impegna a presentare alla parte Committente le relazioni di cui all'oggetto sia su supporto cartaceo in 3 (tre) copie, sia su supporto informatico, e specificatamente tutti i files dovranno essere forniti in formato pdf.

ART. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Regione Liguria i seguenti conti dedicati:
IT 66 F 03069 01789 1000 0000 0423 Banca Intesa S. Paolo, nonché, il soggetto delegato ad operare su di esso, ovvero Alberto Bussini.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

	Registro Atti Privati n. 478	Prot-2023-221330 del 27/02/2023	
	sugli stessi.		
	3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del disciplinare.		
	4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Regione Liguria verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Regione Liguria i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.		
	Art. 7 - Modalità di pagamento		
	1. Gli importi di cui al precedente articolo 3 saranno liquidati dall'IRCCS San		

Martino.

2. È facoltà del Responsabile Unico del Procedimento modificare o accorpare le rate da corrisponderne in acconto.

È ammessa erogazione dell'anticipazione nelle forme di cui all'articolo 35 c.18 del Codice.

3. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e del Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze la fattura dovrà essere riportato il Decreto n. 8032 del 16/12/2022 e n. 867 del 13/02/2023 ed i codici CUP e CIG;

Art. 8 - Responsabilità dell'impresa

1. L'Appaltatore dovrà dichiarare di non trovarsi, per l'espletamento dell'attività oggetto del presente disciplinare, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, ed è direttamente responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione regionale in conseguenza di errori o di omissioni. La responsabilità si estende anche ai costi ed ai maggiori oneri che la predetta amministrazione deve sopportare in relazione al non corretto svolgimento dell'incarico, ferma restando, in ogni caso, l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 9 - Proprietà del materiale

1. I dati, i rapporti, le relazioni e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo e in formato elettronico, prodotti nell'espletamento della prestazione in argomento rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria e del Policlinico San Martino, i quali si riservano ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione.

	Registro Atti Privati n. 478	Prot-2023-221330 del 27/02/2023	
	2. E' fatto divieto all'Appaltatore incaricato di utilizzare i risultati derivanti dall'attività per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria.		
	Art. 10 – Polizza di responsabilità civile professionale e cauzione definitiva		
	1. L'aggiudicatario ha presentato una prima polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 27.12.2022 SARA Assicurazioni SpA n. 54/ 41617PC e polizza di copertura della responsabilità civile rischi diversi n. 5039908YT emessa da SARA Assicurazioni SpA ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011. Tale polizza relativa alle attività riguardanti il Padiglione Specialità e che essendo stata emessa in dicembre e riportando un vecchio CIG Z83390962F, ora annullato, è comunque valida e correlata al nuovo CIG 9641475CDB.		
	2. L'aggiudicatario ha presentato una seconda polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 17.02.2023 SARA Assicurazioni SpA n. 54/ 2094WB polizza relativa alle attività riguardanti il Padiglione Monoblocco.		
	ART. 11 - Personale dell'affidatario		
	La figura designata a svolgere le prestazioni previste dal Contratto è Alberto Bussini, nato a Milano il 25/11/1993, CF: BSSLRT93S25F205M.		
	Art. 12 – Subappalto		
	1. Non è ammesso il subappalto salvo le disposizioni dalla documentazione di gara.		
	Art. 13 - Doveri comportamentali		

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e

dell'art. 3 del Codice di comportamento della Regione Liguria approvato con

D.G.R. n.187 del 12/03/2021, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti

e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del disci-

plinare, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di col-

laborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53,

comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del

decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 14 - Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore si obbliga a presentare al Responsabile unico del procedi-

mento prima dell'inizio lavori, entro il termine di 5 giorni naturali e consecuti-

tivi, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte au-

tonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecu-

zione degli interventi.

Si dà atto che è stato presentato il piano di sicurezza e risulta allegato al pre-

sente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni al piano di sicurezza sopra citato da parte

dell'Operatore economico, previa formale costituzione in mora da comunicare

con pec costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvede alla verifica della

persistenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68

ART. 16 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Regione si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – Divieto di cessione del disciplinare – cessione del corrispettivo

1. Il disciplinare non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - Risoluzione del disciplinare e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del disciplinare sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del disciplinare troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del disciplinare per inadempimento, all'appaltatore

inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del disciplinare, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Regione Liguria di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 19 - Recesso

1. La Regione Liguria ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente disciplinare nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Regione Liguria può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa della Regione Liguria per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

5. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione.

Art. 20 - Controversie e foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplina-

	Registro Atti Privati n. 478	Prot-2023-221330 del 27/02/2023
	re, l'unico Foro competente è quello di Genova.	
	ART. 21 – Modalità di stipula disciplinare, spese di disciplinare e di registro	
	1. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.	
	2. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.	
	3. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.	
	4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.	
	5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.	
	Art. 22 - Rinvio normativo	
	1. Per quant’altro non previsto nel presente disciplinare le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente nonché nel Codice Civile.	
	Art. 23 - Tutela dati personali	
	1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.	
	2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento	

UE2016/679”.

3. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 - cap. 16121 Genova, pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE LIGURIA

Per la SOCIETA'

____Dott. Giorgio Sacco____

____Alberto Bussini _____

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.